

Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (art. 166)
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 166 Fondo di riserva[\[607\]](#) [\[610\]](#)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.[\[608\]](#)

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.[\[606\]](#)

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.[\[606\]](#)

2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.[\[609\]](#)

Note:

[\[606\]](#)Comma aggiunto dall'[art. 3, comma 1, lett. g\), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 dicembre 2012, n. 213](#).

[\[607\]](#)Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la [L. 7 aprile 2014, n. 56](#).

[\[608\]](#)Comma così sostituito dall'[art. 74, comma 1, n. 15\), lett. a\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\[609\]](#)Comma aggiunto dall'[art. 74, comma 1, n. 15\), lett. b\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

[\[610\]](#)Il presente articolo corrisponde all'[art. 8, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77](#), ora abrogato.